

SCHEDA DI SINTESI E TESTO DELLA LEGGE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 01-06-1987. INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE E DI COOPERAZIONE TRA I POPOLI

Al fine di concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, la regione Friuli - Venezia Giulia con questa legge favorisce e realizza iniziative di ricerca scientifica, raccolta di materiale e documentazione, promozione di strumenti di formazione e informazione, divulgazione e proposta.

A tal fine promuove e sostiene iniziative rivolte alle seguenti finalità: a) conoscenza e studio dei temi della pace, della convivenza e della solidarietà tra i popoli; b) conoscenza e studio dei rapporti fra istituzioni militari e civili nel territorio nei diversi aspetti della convivenza e della salute, anche in ordine alle conseguenze sanitarie dei conflitti; c) conoscenza e studio dei popoli insediati nelle regioni confinanti e dei gruppi etnici conviventi nella regione, e degli strumenti di integrazione economica e culturale delle aree di confine, con particolare riguardo al ruolo delle minoranze linguistiche.

L'Amministrazione regionale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, le iniziative intese a conseguire in particolare: **a)** l'organizzazione di convegni e incontri volti a favorire la reciproca conoscenza e collaborazione fra popoli portatori di culture diverse; **b)** la pubblicazione di tesi di laurea; **c)** la raccolta e la diffusione di pubblicazioni, filmati, audiovisivi e altro materiale di valore scientifico, didattico e documentario; **d)** la realizzazione di studi, ricerche e progetti sull'integrazione economica e culturale delle aree di confine della regione, nonché sul ruolo che in tale direzione può essere assunto dalle minoranze linguistiche; **e)** l'allestimento di mostre, la raccolta di filmati e la promozione di studi e ricerche storiche, con relative pubblicazioni, sulle cause economiche, politiche e sociali dei conflitti mondiali, sugli eventi bellici e sui caduti, relativamente alle vicende che hanno interessato la regione Friuli - Venezia Giulia; **f)** l'attuazione di iniziative intese a promuovere la cultura della pace e della convivenza tra i popoli, nonché il diritto alla pace a fronte delle minacce e azioni eversive del terrorismo nazionale ed internazionale, mediante conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni e programmi radio - televisivi; **g)** la realizzazione di manifestazioni culturali promosse nell'ambito di gemellaggi dei Comuni del Friuli - Venezia Giulia con i Comuni della Comunità di lavoro Alpe - Adria e, più in generale, con quelli dei Paesi esteri; **h)** la promozione, nello spirito dell'incontro fra i popoli, di scambi internazionali giovanili, in cui siano assicurati il carattere culturale dell'iniziativa e la reciprocità, nonché di manifestazioni musicali con la partecipazione di gruppi e complessi provenienti da più nazioni.

Possono beneficiare dei contributi: a) gli enti locali, altri organismi pubblici, le università e istituzioni culturali del Friuli - Venezia Giulia; b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, che abbiano almeno una sede nella regione; c) scuole di ogni ordine e grado e associazioni operanti nell'ambito della scuola.

L'Amministrazione regionale assicura inoltre la frequenza gratuita di studenti presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico mediante la concessione al Collegio medesimo di finanziamenti, da erogarsi in unica soluzione all'inizio di ciascun anno scolastico.

L'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un archivio regionale, con annessa biblioteca specializzata, aperti al pubblico, per la raccolta e la conservazione del materiale e delle pubblicazioni attinenti la cultura della pace e della cooperazione tra i popoli. Per la realizzazione di detto archivio la Regione si avvarrà dell'Istituto regionale di studi di Gorizia (ISIG) e dell'Istituto regionale di studi europei del Friuli - Venezia Giulia (IRSE) di Pordenone.

La catalogazione del materiale archivistico e bibliografico, periodicamente aggiornata, sarà pubblicizzata, mediante apposite pubblicazioni, edite a cura degli enti predetti, con particolare destinazione alle scuole di ogni ordine e grado, ai centri di formazione professionale e alle biblioteche della regione.

REGIONE FRIULI -VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 01-06-1987 INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE E DI COOPERAZIONE TRA I POPOLI.

ARTICOLO 1 Finalità

1. Al fine di concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, la regione Friuli - Venezia Giulia, nei limiti delle proprie competenze, favorisce e realizza gli interventi di cui ai successivi articoli, tramite iniziative di ricerca scientifica, raccolta di materiale e documentazione, promozione di strumenti di formazione e informazione, divulgazione e proposta.

ARTICOLO 2 Settori d' intervento

1. In armonia con quanto enunciato nel precedente articolo 1 la regione Friuli - Venezia Giulia promuove e sostiene iniziative rivolte alle seguenti finalità :

- a) conoscenza e studio dei temi della pace, della convivenza e della solidarietà tra i popoli;
- b) conoscenza e studio dei rapporti fra istituzioni militari e civili nel territorio nei diversi aspetti della convivenza e della salute, anche in ordine alle conseguenze sanitarie dei conflitti;
- c) conoscenza e studio dei popoli insediati nelle regioni confinanti e dei gruppi etnici conviventi nella regione, e degli strumenti di integrazione economica e culturale delle aree di confine, con particolare riguardo al ruolo delle minoranze linguistiche.

ARTICOLO 3 Settori di intervento

1. L' Amministrazione regionale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, le iniziative intese a conseguire le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 e in particolare:

- a) l' organizzazione di convegni e incontri volti a favorire la reciproca conoscenza e collaborazione fra popoli portatori di culture diverse;
- b) la pubblicazione di tesi di laurea aventi per oggetto i temi indicati all' articolo 2;
- c) la raccolta e la diffusione di pubblicazioni, filmati, audiovisivi e altro materiale di valore scientifico, didattico e documentario attinente i temi di cui all' articolo 2;
- d) la realizzazione di studi, ricerche e progetti sull' integrazione economica e culturale delle aree di confine della regione, nonché sul ruolo che in tale direzione può essere assunto dalle minoranze linguistiche;
- e) l' allestimento di mostre, la raccolta di filmati e la promozione di studi e ricerche storiche, con relative pubblicazioni, sulle cause economiche, politiche e sociali dei conflitti mondiali, sugli eventi bellici e sui caduti, relativamente alle vicende che hanno interessato la regione Friuli - Venezia Giulia;
- f) l' attuazione di iniziative intese a promuovere la cultura della pace e della convivenza tra i popoli, nonché il diritto alla pace a fronte delle minacce e azioni eversive del terrorismo nazionale ed internazionale, mediante conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni e programmi radio - televisivi;
- g) la realizzazione di manifestazioni culturali promosse nell' ambito di gemellaggi dei Comuni del Friuli - Venezia Giulia con i Comuni della Comunità di lavoro Alpe - Adria e, più in generale, con quelli dei Paesi esteri;
- h) la promozione, nello spirito dell' incontro fra i popoli, di scambi internazionali giovanili, in cui siano assicurati il carattere culturale dell' iniziativa e la reciprocità, nonché di manifestazioni musicali con la partecipazione di gruppi e complessi provenienti da più nazioni.

2. I contributi di cui sopra sono concessi in unica soluzione anticipata all' inizio di ciascun esercizio finanziario.

ARTICOLO 4 Beneficiari degli interventi

1. Possono beneficiare dei contributi:

- a) gli enti locali, altri organismi pubblici, le università e istituzioni culturali del Friuli - Venezia Giulia;
- b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, che abbiano almeno una sede nella regione;
- c) scuole di ogni ordine e grado e associazioni operanti nell' ambito della scuola.

2. Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge per iniziative promosse da organizzazioni partitiche e sindacali.

Art. 4 bis Frequenza gratuita dei corsi del Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico

1. L' Amministrazione regionale assicura inoltre la frequenza gratuita di studenti presso il Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico mediante la concessione al Collegio medesimo di finanziamenti, da erogarsi in unica soluzione all'inizio di ciascun anno scolastico.

2. Il predetto Collegio provvederà ad attestare la regolare frequenza dei corsi da parte degli studenti interessati.

1. Per la raccolta e la conservazione del materiale attinente la cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, e in particolare del materiale relativo alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, la regione Friuli - Venezia Giulia istituisce un archivio regionale che potrà usufruire di sedi decentrate, oltre che di quella centrale.

2. La catalogazione del materiale, periodicamente aggiornata, sarà pubblicizzata, con particolare destinazione alle scuole di ogni ordine e grado, ai centri di formazione professionale e alle pubbliche biblioteche comunali e circoscrizionali.

3. L' archivio sarà accessibile a singoli e a gruppi di cittadini, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento da emanarsi da parte della Giunta regionale entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5 Archivio

1. L' Amministrazione regionale promuove l' istituzione di un archivio regionale, con annessa biblioteca specializzata, aperti al pubblico, per la raccolta e la conservazione del materiale e delle pubblicazioni attinenti la cultura della pace e della cooperazione tra i popoli.

2. Per la realizzazione di detto archivio la Regione si avvarrà dell' Istituto regionale di studi di Gorizia (ISIG) e dell' Istituto regionale di studi europei del Friuli - Venezia Giulia (IRSE) di Pordenone, ai quali saranno erogati contributi annuali finalizzati.

3. La catalogazione del materiale archivistico e bibliografico, periodicamente aggiornata, sarà pubblicizzata, mediante apposite pubblicazioni, edite a cura degli enti predetti, con particolare destinazione alle scuole di ogni ordine e grado, ai centri di formazione professionale e alle biblioteche della regione.

ARTICOLO 6 Organi amministrativi incaricati dell' esecuzione della legge

1. L' esecuzione della presente legge è affidata al servizio per le attività culturali funzionante presso la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali.

2. Il suddetto servizio curerà la messa a punto di strumenti idonei a far conoscere, a chiunque possa esserne interessato, gli obiettivi e le scadenze previste dalla presente legge, nonché la pubblicazione e la diffusione del programma di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 7 Programma degli interventi

1. La Giunta regionale adotta annualmente il programma degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il programma deve indicare i beneficiari dei contributi nonché le iniziative ammesse e quelle assunte, direttamente o tramite gli enti locali, dalla Regione.

3. La Giunta regionale rende noto il programma di cui al comma precedente alla Presidenza del Consiglio regionale e contestualmente le sottopone una relazione sull' attuazione del programma dell' anno precedente.

ARTICOLO 8 Criteri per l' ammissione ai contributi

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, punto b), le tesi di laurea dovranno essere elaborate da studenti residenti nel Friuli - Venezia Giulia o iscritti da almeno due anni ad una Università della regione.

Nella scelta dei lavori da pubblicare costituirà criterio di preferenza la votazione di laurea.

2. Inoltre, beneficeranno dei contributi solo le scuole che presenteranno programmi assunti d' intesa con i competenti organi collegiali.

3. Per le attività di cui al terzo comma del precedente articolo 4 potranno essere erogati contributi esclusivamente in funzione delle attività di promozione e diffusione della cultura della pace che i Comuni gemellati vorranno proporre.

ARTICOLO 9 Modalità di erogazione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 4 della presente legge, nonché le domande di pubblicazione delle tesi di laurea previste dalla lettera b) dell' articolo 3 della presente legge, devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) programma e calendario delle iniziative e delle attività previste;
- b) bilancio preventivo delle stesse;
- c) relazione riassuntiva dell' attività eventualmente svolta nell' anno precedente;
- d) consuntivo degli eventuali finanziamenti ottenuti;
- e) per le associazioni, statuto e composizione degli organi direttivi.

ARTICOLO 9 bis Commisurazione e utilizzo dei contributi

1. Per la commisurazione e l' utilizzo dei contributi, previsti dall' articolo 3 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

ARTICOLO 10

1. Nel primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, le parole < per la frequenza > sono sostituite dalle seguenti: < per consentire la frequenza gratuita >.

2. Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34 è sostituito dal seguente:

< Il finanziamento corrispondente alle borse di studio di cui ai precedenti articoli verrà erogato in due rate di pari entità all' inizio di ciascun anno scolastico, al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, il quale provvederà ad attestare la regolare frequenza dei corsi da parte degli studenti interessati. >

ARTICOLO 11 Norme finanziarie

Omissis.

ARTICOLO 12 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.